

## AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

.10 LUG. 2018

Pescara.

prot. n. 2018/ 7793

## **FAQ**

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex artt. 157, comma 1 e 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di Valutazione della sicurezza strutturale, Diagnosi energetica e Rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, su beni di proprietà dello Stato ubicati nel territorio della Regione Abruzzo.

Servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D.Lqs.n. 50/2016

In riferimento ai quesiti pervenuti dagli operatori economici in relazione all'Avviso in oggetto, di seguito si riportano le risposte:

DOMANDA N.1: Con riferimento all'oggetto ed al requisito di cui al punto c) del paragrafo "9. Requisiti di partecipazione":

".....2. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori rientranti in categorie di opere con destinazioni funzionali assimilabili e non necessariamente identiche .....-"Edilizia" (RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIM), con destinazione funzionale assimilabile a "Edifici e manufatti esistenti", e con grado di complessità minimo pari a 1.55. per un importo globale non inferiore a € 7.287,06, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;....."

considerando che i servizi necessari al soddisfacimento della richiesta specifica di cui sopra sono stati svolti nell'arco dei 10 anni ma in periodi in cui non vi era alcuna richiesta sulle modalità di restituzione BIM, e che le prestazioni cui mi riferisco hanno interessato tutto quanto richiesto a meno proprio del BIM, si chiede di poter dimostrare il requisito con servizi e corrispettivi che non hanno previsto l'applicazione del BIM.

RISPOSTA: In riferimento al grado di complessità nella categoria "edilizia" indicato nel punto c) del paragrafo 9 dell'Avviso di Manifestazione di interesse si rimanda all'errata corrige prot. 2018/7649/DRAM del 06/07/2018, già pubblicata sul sito istituzionale www.agenziademanio.it.

Si conferma quanto indicato sempre nel punto c) del paragrafo 9 dell'Avviso di Manifestazione di interesse ed in particolare si richiede l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di n. 2 servizi di ingegneria ed architettura nella categoria "Edilizia" (RILIEVO caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali) da restituirsi in modalità BIM.



**DOMANDA N.2:** L'avviso al capitolo 9 (requisiti di partecipazione) punto c.2 prevede: Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e ingegneria

-"Edilizia" (RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIM), con destinazione funzionale assimilabile a "Edifici e manufatti esisterti" e con grado di complessità minimo pari a 1,55, per un importo globale non inferiore a € 7.287,06, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;

"Edilizia" (diagnosi energetica e certificazione APE), con destinazione funzionale assimilabile a "Edifici e manufatti esistenti", e con grado di complessità minimo pari a 1,55, per un importo globale non inferiore a € 3.470,00, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA;

Le categorie edilizie con un grado di complessita' pari a 1,55 (che è quello massimo) riguardano interventi sugli edifici di cui alla categoria E22 ( edifici e manufatti esistenti) con la sequente identificazione:

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.

Dai requisiti di idoneità professionale richiesti non sembrerebbe che gli edifici sono assoggettati a vincoli per i quali è necessario acquisire il parere della Soprintendenza (manca la figura dell'architetto).

Le domande sono le seguenti:

- 1) Gli importi di cui alle prestazioni professionali richiesti sono riferiti agli onorari percepiti e non all'importo della prestazioni?
- 2) E' possibile inviare la richiesta di invito avendo effettuato interventi su edifici ricadenti in area vincolata e soggetta a tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004 per i quali e' stato necessario richiedere il parere preventivo della competente Soprintendenza?
- 3) Le prestazioni relative alla sola direzione dei lavori sono computabili?

**RISPOSTA**: Relativamente alla prima parte del quesito si rimanda all'errata corrige n. 2018/7649/DRAM del 06/07/2018, già pubblicata sul sito istituzionale www.agenziademanio.it.

## In riferimento:

- alla domanda 1), l'importo a base di gara per ogni singola scheda del Lotto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l'espletamento di tutte le attività previste nel par. 2 dell'Avviso di Manifestazione di interesse;
- alla domanda 2), è possibile partecipare alla Manifestazione di interesse avendo effettuato interventi su edifici ricadenti in aerea vincolata e soggetta a tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004 per i quali è stato necessario richiedere il parere preventivo della competente Soprintendenza;
- alla domanda 3), sono ammesse, in relazione alle categorie ed agli importi previsti, l'espletamento dell'incarico anche della sola direzione lavori così come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 1 al par. 222. "Requisiti di partecipazione" sottoparagrafo 222.5.



e-mail pec: dre abruzzomolise@pce.agenziademanio.it

**DOMANDA N.3:** Intendo proporre il mio interesse per la partecipazione a quanto in oggetto in forma singola, avendo comunque la capacità tecnico-economica richiesta, per poi, nel caso di invito, formare una RTP quantomeno con un geologo.

Non mi è chiaro se per partecipare all'eventuale gara è necessario avere precedenti esperienze di restituzione dei rilievi in BIM e quindi, non avendole, dover far partecipare alla RTP soggetti a ciò qualificati, oppure basta aver operato nell'edilizia con rilievi anche senza la restituzione in BIM.

RISPOSTA: La partecipazione come RTP, anche costituendo, alla procedura in oggetto dovrà essere esplicitata già in sede di manifestazione di interesse, con specifica indicazione dei dati del mandatario e del mandante e della quota/parte del servizio che ciascuno intende svolgere. Il modello di candidatura dovrà, inoltre, essere sottoscritto da tutti i partecipanti al RTP costituendo, ossia dal soggetto mandatario e dal mandante (quest'ultimo dovrà compilare la specifica sezione dedicata del Modello di candidatura contente l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario).

In ogni caso è richiesto che uno dei soggetti facenti parte del RTP possieda i requisiti richiesti nell'art. 9 dell'Avviso di manifestazione di interesse ed in particolare si richiede l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di n. 2 servizi di ingegneria ed architettura nella categoria "Edilizia" (RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali) da restituirsi in modalità BIM.

**DOMANDA N.4:** Con riferimento all'avviso pubblico relativo all'affidamento del servizio di "Valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM su beni di proprietà dello Stato ubicati nel territorio della Regione Abruzzo" con la presente si avanzano le seguenti richieste di chiarimento:

- 1. Se nell'importo a base di Gara è effettivamente compreso anche il compenso per tutte le prove sui materiali geognostiche sismiche (da considerarsi a totale cura e carico dell'Affidatario) o se al contrario soggetto incaricato debba redigere il solo piano d'indagine, restando a carico dell'Agenzia le spese relative.
- 2. Se sono a carico dell'Affidatario le spese sostenute per acceso agli atti documentali.
- 3. Se le spese di cui al precedente punto 1, qualora al carico del'Affidatario e ricomprese nell'importo di aggiudicazione, siano tutte soggetto a ribasso.
- 4. Con riferimento al precedente punto 3, se esistono limiti al subappalto delle prestazioni specialistiche per tutte le prove ed indagini.
- 5. Nel caso di cui al punto precedente punto 3, se siano necessari abilitazioni particolari e/o una precisa costituzione societaria d'impresa per l'esecuzione di prove ed indagini non distruttive e distruttive sulle strutture esistenti, ripristini, ferme restando le competenze dei laboratori di cui all'art.59 del DPR380/01.
- 6. Nel caso di cui al precedente punto 3, qualora non si raggiunga LC3, se gli importi in diminuzione rispetto ai corrispettivi precisati agli Allegati 2 siano relativi solo alle minori "Spese ed accessori" o se si debba considerare una riduzione anche dei compensi per le voci: "Verifica di vulnerabilità sismica", "Compenso per rilievo", "Compenso per diagnosi energetica".
- 7. Se si possano riconoscere maggiori oneri all'Affidatario, nel caso di cui al precedente punto 3, qualora raggiungimento effettivo di LC3 comporti extracosti documentati sulla base di computo metrico analitico sviluppato su Prezzario Regionale, rispetto agli importi previsti negli allegati B, nel rispetto dei limiti di indagine previsti dalla Circolare LLPP 617/2009.



8. Se i compensi in allegato B per Diagnosi energetica siano riferiti al solo costo delle opere strutturali o a tutto il complesso edilizio.

## RISPOSTA: In relazione ai quesiti sopra indicati:

- 1. Come precisato nel par. 3 Importo a base di gara dell'Avviso: "L'importo a base di gara per ogni singola scheda del Lotto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto di cui al sub A, B, C del par. 2 e nell'ipotesi che venga conseguito, per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica sub. B, il livello massimo di conoscenza richiesto ed ottenibile in materia (LC3) per tutti gli edifici indagati ... L'importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione ... La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché nessun rimborso sarà dovuto dall'Agenzia se non quelli espressamente indicati al relativo articolo del Capitolato Tecnico Prestazionale". A tal riguardo si rinvia altresì a quanto specificato negli artt. 3 (LOTTO DELL'APPALTO E RELATIVO IMPORTO POSTO A BASE DI GARA) e 7 (ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO) del Capitolato Tecnico Prestazionale.
- 2. Vedasi risposta al quesito n. 1.
- 3. Sì, in quanto rientranti nell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso indicato nel par. 3 dell'Avviso.
- 4. I limiti al subappalto sono quelli specificati nell'art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale e nel par. 8. "Struttura operativa minima/Gruppo di Lavoro" (pag. 13) dell'Avviso.
- 5. Le abilitazioni richieste sono indicate al par. 8. "Struttura operativa minima/Gruppo di lavoro" e 9. "Requisiti di partecipazione" dell'Avviso; in particolare si precisa che "Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016".
- 6. Come precisato nel par. 3 dell'Avviso e nell'art. 9 (CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO) del Capitolato Tecnico Prestazionale, si fa riferimento, per ciascun livello di conoscenza conseguito su ciascun Bene del Lotto, ai corrispettivi specificatamente indicati nell'Allegato C "Importi a base di gara", nel quale sono espressamente indicati "Compenso per LC1", "Compenso per LC2" e "Compenso per LC3".
- 7. Vedasi risposta al quesito n. 1.
- 8. Il compenso per la Diagnosi Energetica in Allegato B si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APE per il Bene complessivamente inteso all'interno di ciascuna scheda del Lotto.



**DOMANDA N. 5:** Alla pagina 5 dell'avviso relativo alla procedura in oggetto, viene indicato che il geologo potrà presentarsi nella forma di socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria.

Alla luce di quanto riportato nelle linee guida Anac n.1, alla lettera b) del punto 3.1 del capitolo II:

b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione fra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

chiediamo se la presenza del geologo nella forma di direttore tecnico della società di professionisti può essere accettata per partecipare alla procedura.

**RISPOSTA:** Si conferma che il Geologo, Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche, potrà presentarsi anche come socio/amministratore/<u>direttore tecnico</u> di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Pescara, 10 luglio 2018

